

**COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

**CAPITOLATO
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI RIMOZIONE, SPOSTAMENTO, DEPOSITO,
CUSTODIA E RESTITUZIONE VEICOLI**

CIG: .79944458B5 CODICE CPV: 50118100-6

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento in concessione del servizio di rimozione, spostamento, deposito, custodia e restituzione dei veicoli nel territorio del Comune di Arezzo per i quali è applicata la sanzione accessoria della rimozione (ai sensi degli artt. 215 e 159 del D.lgs n. 285/92) e/o siano di intralcio o pericolo per la circolazione. L'affidamento è comprensivo della gestione della depositaria consistente nella restituzione e custodia dei veicoli ed attività connesse.

Il servizio viene svolto nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito ove sia applicabile il Codice della Strada (d'ora in avanti anche C.d.S.) - D.Lgs. n. 285/92.

Le prestazioni comprese nell'appalto sono:

1. Rimozioni ordinarie dei veicoli a seguito di accertamento violazione;
2. Spostamento/rimozione veicoli in caso di particolari necessità di ordine pubblico, sicurezza o per pubblica necessità, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo;
3. Rimozione veicoli provento di furto o di sospetta provenienza furtiva;
4. Riscossione tariffe, custodia - depositaria - restituzione veicoli;
5. Informazioni al pubblico relativamente ai servizi svolti, agli orari e tariffe applicate;

I servizi di cui ai punti 1, 2, 3 sono disposti al Concessionario dal personale del Corpo di Polizia Locale.

Non rientrano nel presente affidamento gli interventi:

-di soccorso stradale (anche su richiesta degli organi di polizia ovvero diversi dalla Polizia Locale del Comune di Arezzo) qualificabile come "gestione della cosa altrui" ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno 300/A/2/52841/10 del 13.05.2002 e per gli effetti degli artt. 2028 e seguenti del Codice Civile;

-di recupero dei veicoli oggetto di furto su richiesta degli organi diversi dal corpo di Polizia Locale del Comune di Arezzo in caso di assenza o impossibilità dell'avente diritto. Questi interventi vengono assimilati alla "gestione della cosa altrui", ai sensi e per gli effetti degli artt. 2028 e seguenti del Codice Civile e pertanto non rientrano nella presente concessione;

-sui veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del C.d.S., al sequestro amministrativo ai sensi degli artt. 213 e 224-ter C.d.S. e al sequestro penale;

-sui veicoli rimasti coinvolti in incidenti stradali ed il conducente sia impossibilitato alla sua rimozione o non intenda provvedervi;

-sui veicoli abbandonati.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata biennale così come stabilito ai sensi dell'art. 354 del DPR del 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), a decorrere dal giorno successivo a quello della stipula del contratto. Qualora ricorrano i requisiti di legge e non si verificano inadempienze di servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata di anni due.

ART. 3 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, il corrispettivo per il concessionario è quello indicato all'art. 11 del presente capitolato e sarà costituito dal diritto di gestire il servizio oggetto del contratto con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo legato alla gestione del servizio. Il valore della concessione, di durata biennale, salvo rinnovo, è stimato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.167 del Codice in € 154.000,00 al netto dell'IVA (comprensivo dell'eventuale rinnovo).

Il servizio non comporterà alcun onere economico per il Comune di Arezzo. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008, prevede il costo complessivo degli oneri di sicurezza pari a € 1819,46, al netto dell'Iva.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'impresa che, in possesso dei requisiti richiesti, presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, commi 2 e 10-bis del Dlgs 50/2016 e s.m.i.) ovvero l'aggiudicazione al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio sull'offerta tecnica sulla base dei criteri indicati nella lettera invito, poiché la controprestazione a favore del concessionario consiste nella gestione funzionale e nello sfruttamento economico del servizio, sulla base delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi e, quindi, non suscettibili di ulteriori ribassi.

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE

La presente concessione ha come oggetto i servizi da svolgere nel territorio del Comune di Arezzo e individuati nel dettaglio all'articolo 1 del presente capitolato.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni e adempimenti:

Rimozione veicoli a seguito di accertamento violazione

1. Da eseguire per i veicoli che sostano in violazione alle norme del Codice della Strada ovvero quando ciò si renda necessario con riferimento alle vigenti disposizioni normative, solo su espressa attivazione di volta in volta da parte della Polizia Locale ai sensi dell'art. 159 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30/4/1992 n. 285) e dell'art. 345 del Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992) s.m.i. e dal D.P.R. 189/2001.

2. Nel caso in cui sopraggiunga durante le operazioni di rimozione il conducente o il proprietario, ovvero altro soggetto di cui all'articolo 196 del codice della strada, dovrà essere disposta l'immediata restituzione del veicolo previo pagamento delle spese come indicato all'art. 11 "Remunerazione della concessione –Tariffe-mancato aggancio" del presente capitolato.

Il mancato pagamento delle spese comporta la rimozione del veicolo e il trasferimento in depositaria.

3. Le operazioni eseguite ai sensi del presente articolo non danno luogo ad alcun rimborso per il Concessionario da parte del Comune di Arezzo.

Rimozione/Spostamento di veicoli parcheggiati per motivi di ordine pubblico o per pubblica necessità

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione, trasporto e custodia, ovvero spostamento dei veicoli di ogni categoria per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l'incolumità pubblica, non correlate

all'applicazione di sanzioni accessorie.

2. Le suddette operazioni, saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione e richiesta degli agenti e degli Ufficiali della Polizia Locale di Arezzo, dando preferenza, se possibile, allo spostamento dei veicoli nelle immediate adiacenze.
3. Le operazioni eseguite ai sensi del presente articolo non danno luogo ad alcun rimborso per il Concessionario.

Rimozione di veicoli oggetto di furto

1. Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia degli stessi.
2. Le suddette operazioni avranno luogo nel caso in cui l'avente titolo non risulti reperibile o comunque se, una volta rintracciato, non possa recarsi sul posto a ritirare il veicolo in un congruo lasso di tempo.
3. Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse dell'avente titolo a rientrare in possesso del veicolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile) e pertanto non genera alcuna obbligazione per il Comune di Arezzo, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo. Pertanto, il Concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite, secondo le tariffe previste esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo.
4. Ove il veicolo sia stato rimosso in applicazione di sanzioni accessorie previste dal codice della strada e solo in seguito si accerti che lo stesso era provento di reato, l'avente titolo è tenuto a corrispondere al concessionario le tariffe correnti di cui all'art. 16 previo nulla osta da parte della Polizia Locale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo sia disposto il sequestro penale del veicolo.
6. Le operazioni eseguite ai sensi del presente articolo non danno luogo ad alcun rimborso per il Concessionario da parte del Comune di Arezzo.

ART. 6 – INTERVENTI E RICOVERO IN DEPOSITERIA

1. E' assolutamente vietato provvedere alle rimozioni e spostamenti dei veicoli senza la richiesta e/o autorizzazione da parte del personale del Corpo di Polizia Locale.
2. Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in doppia copia. Il verbale dovrà essere compilato dagli agenti o ufficiali della Polizia Locale e sottoscritto da questi, dal dipendente del Concessionario e, se presenti ma si debba procedere alla rimozione, anche dal conducente o dal proprietario del veicolo.
3. I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti e ricoverati direttamente presso la depositeria messa a disposizione dal Concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o da persona da lui appositamente delegata.
4. All'atto della consegna in depositeria, l'addetto del Concessionario deve verificare che ogni veicolo sia accompagnato dalla copia del verbale di rimozione e compilare la scheda descrittiva dello stato del veicolo preso in custodia secondo il modello allegato al presente capitolato.
5. Il concessionario assume, a tutti gli effetti di legge, la figura di Custode dei veicoli in deposito con l'obbligo di conservarli e custodirli ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e dovrà provvedere alla nomina del Responsabile (custode) che dichiarerà di assumere su di se gli obblighi di cui agli artt. 1768 "diligenza nella custodia" e ss del Codice Civile e 334 e 335 C.P..

ART. 7 - RESTITUZIONE DEI VEICOLI

1. La restituzione del veicolo rimosso dovrà essere effettuata dal Concessionario-Custode che si atterrà alle norme che disciplinano il deposito e la custodia, nonché alle eventuali disposizioni particolari impartite dal Servizio di Polizia Locale.

2. La riconsegna dei veicoli rimossi, da parte della ditta concessionaria, alle persone che provino di averne titolo, è subordinata alla riscossione delle spese secondo le tariffe indicate dal presente capitolato, ai sensi dell'art. 215 comma 2 del Codice della Strada.
3. Nel caso di veicoli rimossi per i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte del competente Ufficio della Polizia Locale. L'avente titolo è tenuto a corrispondere al Concessionario le tariffe correnti di cui al presente capitolato.
4. Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale in doppia copia sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del "ritirante" e gli estremi di un documento di riconoscimento valido esibito dallo stesso, i dati del veicolo oltre che la data e l'ora. Una copia del verbale rimane agli atti del Custode secondo le norme vigenti.
5. Il custode deve, inoltre, rilasciare quietanza del pagamento delle spese sostenute per il ritiro del veicolo con la specifica delle voci di spesa.
6. I verbali di restituzione dei veicoli sono a carico del concessionario del servizio che deve predisporli sulla base delle indicazioni del Servizio di Polizia Locale.

ART. 8 - RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ALL'INTERNO DEI VEICOLI RIMOSI

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà alla consegna, previa compilazione di un apposito verbale, in triplice copia (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario).

ART. 9 - REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI, COMUNICAZIONI ALLA POLIZIA LOCALE E TENUTA DOCUMENTAZIONE

1. La ditta affidataria deve assicurare la regolare tenuta di tutta la documentazione prescritta dal codice della strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione, dal TULPS, e da altre norme di settore per i titolari dei depositi nei quali vanno custoditi i veicoli oltre che quella indicata nel presente capitolato.
2. Dei veicoli rimossi, spostati, giacenti in deposito e di quelli riconsegnati, la ditta concessionaria provvederà a mantenere apposita registrazione giornaliera previa verifica della corrispondenza dei dati identificativi dello stesso con quelli riportati sul relativo verbale, comprensiva:
 - di apposita scheda descrittiva dello stato del veicolo (accertamento) preso in custodia secondo il modello allegato al presente capitolato;
 - dei verbali di rimozione, spostamento, di restituzione e accertamento dei danni subiti dai veicoli (durante le operazioni di rimozione, spostamento, trasporto e custodia degli stessi);
 - delle quietanze delle somme riscosse dai titolari dei veicoli, tramite sportello di cassa, della tariffa dovuta per spese di rimozione, trasporto e custodia;
 - i verbali di rimozione/spostamento/ restituzione e accertamento, predisposti rispettivamente dalla Polizia Locale e dal Concessionario e le quietanze delle somme riscosse dai titolari dei veicoli, tramite sportello di cassa, dovranno essere conservati dallo stesso (Concessionario) per almeno 5 anni ed esibiti a richiesta della Polizia Locale.
3. Il Concessionario, per la gestione della custodia, degli interventi e delle somme incassate dovrà istituire apposito registro atto a costituire la banca dati delle operazioni svolte, da tenere costantemente aggiornato, ove dovranno essere riportati, in ordine cronologico, gli interventi di rimozione, deposito, restituzione e stato dei veicoli non ritirati oltre che le condizioni dei pagamenti:
 - data ed orario dell'intervento;
 - targa e tipo di veicolo;
 - località in cui è avvenuto l'intervento;

- numero progressivo;
- numero del verbale/i e data;
- data di arrivo al deposito e riconsegna del veicolo;
- estremi della quietanza o fattura del pagamento delle spese distinte per voce con in evidenza l'iva applicata;
- scheda dello stato del veicolo preso in custodia (accertamento) secondo il modello allegato al presente capitolato.

La frequenza della trasmissione della bancadati da parte del Concessionario (oltre che le modalità e la loro forma), sarà comunque oggetto di definizione fra le parti all'atto della sottoscrizione del contratto di concessione e, nel corso dello svolgimento del contratto medesimo, a seconda delle disposizioni che il Servizio di Polizia Locale effettuerà. Il Concessionario dovrà prestare la massima collaborazione nel riscontrare le richieste di verifica del Servizio di Polizia Locale.

Art. 10 - RISCOSSIONI

1. Il Concessionario, quale sostituto dell'Amministrazione concedente, nei rapporti con gli utenti interessati, è tenuto ad osservare rigorosamente quelli che sono gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all'art.1766 Codice Civile e seguenti, salvo quanto stabilito dal presente Capitolato.

2. Il Concessionario, provvede direttamente alla riscossione delle tariffe applicate e riportate nel presente capitolato, rilasciando la relativa quietanza (ricevuta fiscale/fattura in doppia copia) indicante gli importi delle tariffe applicate e redigendo il verbale di avvenuta restituzione del veicolo. Le copie della quietanza e del verbale dovranno essere consegnate una all'utente ed una trattenuta dal Concessionario del servizio.

3. Ai sensi dell'articolo 215 secondo comma del Codice della strada, il Concessionario è legittimato a ritenere il veicolo finché non sia intervenuto il rimborso delle spese di rimozione.

La ditta affidataria nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale, qualora il proprietario o l'avente diritto al ritiro del veicolo sia insolvente o moroso nei confronti della ditta stessa.

4. Nell'ipotesi di alienazione del veicolo, prevista dal 4° comma dell'articolo 215 del C.d.S., da eseguirsi su attivazione del Servizio di Polizia Locale, ai sensi della normativa vigente, il prezzo ricavato serve alla soddisfazione, in ordine di priorità, della sanzione pecuniaria e delle spese di rimozione e custodia. L'eventuale residuo verrà restituito all'avente diritto. Qualora il credito del Concessionario del servizio rimanga insoddisfatto, il medesimo è legittimato ad attuare eventuali procedure di recupero previste dalla normativa civilistica.

5. E' cura del Concessionario, munirsi di appositi blocchetti per la regolare fatturazione dei servizi prestati.

ART. 11 - REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE

Tariffe

Il servizio per il Concessionario è remunerato attraverso l'introito delle tariffe di seguito riportate.

Al fine di una corretta applicazione delle tariffe, da parte del concessionario si individuano le seguenti definizioni.

-Mancato aggancio: intervento del carro recupero che giunge successivamente all'arrivo del conducente o proprietario del veicolo ovvero intervento del carro recupero senza effettiva rimozione del veicolo;

-Rimozione Centro Abitato capoluogo: intervento del carro recupero con effettiva rimozione del veicolo all'interno dell'area di delimitazione del Centro Abitato come definito dal CDS;

-Rimozione area esterna al Centro Abitato capoluogo: intervento del carro recupero con effettiva rimozione del veicolo all'area esterna alla delimitazione di Centro Abitato come definito dal CDS.

Le voci relative alle tariffe da applicarsi da parte del concessionario, devono essere considerate e conteggiate secondo i diversi casi sopra e sotto descritti, e che, con il presente atto, il concedente, come da delibera della Giunta Comunale n. 605 del 06/12/2018, stabilisce per ogni intervento e per ogni giorno di custodia, come di seguito riportato:

Tariffe comprensive di IVA ordinaria - Le tariffe vengono incassate dal gestore del servizio

SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DEI VEICOLI	
Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t <i>in orario notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00 ed in orario festivo (le 24 ore della giornata festiva) è prevista una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe</i>	
Velocipedi (tariffa forfettaria omnicomprensiva)	€ 9,90
Mancato aggancio - centro abitato capoluogo	€ 40,00
Mancato aggancio - area esterna al centro abitato capoluogo	€ 50,00
Rimozione - centro abitato capoluogo	€ 96,00
Rimozione - area esterna al centro abitato capoluogo	€ 120,00
Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t <i>in orario notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00 ed in orario festivo (le 24 ore della giornata festiva) è prevista una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe</i>	
Mancato aggancio – area esterna al centro abitato capoluogo	€ 89,00
Mancato aggancio - centro abitato capoluogo	€ 63,00
Rimozione – centro abitato capoluogo	€ 140,00
Rimozione – area esterna al centro abitato capoluogo	€ 160,00
Tariffe di custodia	
Veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t - tariffa giornaliera	€ 2,50
Veicoli di massa complessiva oltre 1,5 t - tariffa giornaliera	€ 4,50
L'applicazione delle tariffe diurna o notturna fa riferimento all'ora di chiamata del carro attrezzi da parte della Polizia Locale. Qualora il veicolo non venga reclamato dall'avente diritto entro 72 ore, questo può essere rimosso con aggravio di ulteriori spese; la rimozione può avvenire anche entro le 72 ore per particolari esigenze accertate dal personale della Polizia Locale	

Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati devono essere determinati tenendo conto dei seguenti parametri di differenziazione ai sensi del DM n. 401/1998:

A) Nel caso in cui sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo il conducente o il proprietario, ovvero altro soggetto di cui all'articolo 196 del codice della strada, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi del comma 2 dell'art. 397 del DPR n. 495/92 e sue successive modificazioni, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione.

Nello specifico:

Se il veicolo ancora non è stato agganciato la cifra da corrispondere sarà quella relativa alla tariffa di "mancato aggancio area esterna al centro abitato capoluogo o centro abitato capoluogo"; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'importo relativo alla tariffa di "Rimozione centro abitato capoluogo o Rimozione area esterna al centro abitato capoluogo".

B) Per la custodia e rimozione dei veicoli parcheggiati regolarmente e rimossi per motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità (emergenza, attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo per eccezionali situazioni che mettano in pericolo l'incolumità pubblica), nulla è dovuto dal Comune e dai proprietari stessi.

Inoltre:

1) l'importo delle tariffe dovrà essere rimesso direttamente nelle mani del concessionario o dipendente incaricato dal Concessionario il quale rilascia ricevuta del pagamento secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale, ai sensi dell'articolo 397, comma 2, del d.P.R. 16 dicembre

1992, n. 495 e s.m.i.. A completamento del presente punto si rimanda all'art. 10 "Riscossioni".

2) non è dovuta nessuna spesa di custodia qualora il ritiro avvenga entro il giorno della rimozione.

Pubblicità delle tariffe

Nei locali sportello cassa del Concessionario dovranno essere esposte le tariffe in vigore per il servizio espletato;

Aggiornamento delle tariffe e pubblicità

Le tariffe sopraindicate, come previsto dall'art.3 del D.M.401/1998, sono aggiornate all'inizio di ogni anno secondo le previsioni di cui all'art.397, comma 4 del D.P.R. N.495/92, come modificato dall'art.224 del D.P.R. 610/96, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 12 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario dovrà:

-recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione/recupero/spostamento ecc..., nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del Codice della Strada e delle sue norme complementari, non oltre 30 minuti dalla richiesta.

-effettuare il servizio di rimozione/spostamento/deposito/restituzione del veicolo garantendo la copertura 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Il servizio di restituzione veicoli, salvo diversa indicazione, potrà effettuarsi senza rilascio di autorizzazione da parte del Comando.

-garantire il servizio di sportello cassa e informazioni presso la depositaria o altra sede nel territorio comunale dalle ore 8.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni. Nel restante orario e nei giorni di sabato e festivi garantire la presenza con la reperibilità attivata con chiamata telefonica da parte dell'utente e della Polizia Locale. Questa ultima condizione potrà essere anche attivata, qualora si verificasse il caso, per la rimozione e la restituzione dei veicoli presenti in depositaria.

-esporre le tariffe applicate per le attività della presente concessione nell'ambiente del servizio cassa e informazioni;

-avere nella propria sede almeno una apparecchiatura telefonica, una apparecchiatura telefax, un indirizzo di posta elettronica e una PEC;

2. Ogni attivazione di intervento di rimozione dei veicoli deve essere preventivamente disposta e/o autorizzata dal Servizio di Polizia Locale.

3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di impartire al Concessionario del servizio, per il tramite della Polizia Locale, ulteriori specifiche disposizioni o modifiche per il miglior svolgimento delle operazioni/procedure esposte nel presente capitolato.

4. Ai sensi dell'art. 1771 C.C. il Concessionario non potrà richiedere all'Amministrazione concedente il ritiro dei veicoli in custodia, prima della scadenza della presente concessione. Al termine del presente appalto il concessionario è tenuto alla consegna dei veicoli non ritirati dai proprietari, al nuovo concessionario.

5. Relativamente allo svolgimento del servizio oggetto della concessione si rimanda, per ulteriori informazioni e dettagli, agli artt. 5 e 7 del presente capitolato "DESCRIZIONE DEL SERVIZIO" e "RESTITUZIONE VEICOLI".

ART. 13 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E OBBLIGO ASSICURAZIONI

1. La ditta concessionaria del servizio dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative a norma di legge:

-polizza RCA/C.V.T (Responsabilità civile auto), con massimale non inferiore a € 10.000.000,00 (dieci milioni);

-polizza RCT/RCO (Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera), con massimale non inferiore a € 5.0000.000,00 (cinque milioni).

2. Copia delle polizze assicurative dovranno essere trasmesse al Comune di Arezzo prima della stipula del contratto del servizio.

3. La ditta concessionaria solleva il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per

risarcimento danni, indennizzi o quant'altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio, sia nei confronti del proprietario del veicolo, sia dei suoi aventi causa, sia di terzi, rimanendo il Comune interessato soltanto nei procedimenti contravvenzionali a norma di legge. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni eventuale verificarsi di danni in misura superiore a quella dei massimali previsti.

ART. 14 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI RIMOZIONE

1. Nell'espletamento dei servizi dovrà essere impiegato personale adeguato (almeno due unità) in possesso della professionalità richiesta dalla natura dell'attività che tenga una condotta corretta ed irrepreensibile;
2. Il personale dovrà utilizzare abbigliamento conforme alle norme antinfortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni e dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento.
3. Il concessionario è tenuto ad osservare e fare osservare ai suoi dipendenti e /o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di Comportamento dell'Amministrazione concedente adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 670/2013. Il predetto codice è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Arezzo.

ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLI

La Polizia Locale potrà svolgere accertamenti e controlli in qualsiasi momento sui mezzi impiegati, sul personale, sulle modalità operative, sui risultati delle operazioni di rimozione, trasporto e deposito e comunque sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste per l'espletamento del servizio. Il personale della Polizia Locale inoltre controllerà che il servizio previsto nel presente capitolato sia eseguito nel tempo e nei modi prescritti.

ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria, a norma di quanto disposto dall'art. 3 della legge 23 agosto 2010 n° 136, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio saranno registrati sui conti correnti dedicati a norma dell'art. 3 della citata legge, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

ART. 17 - RISOLUZIONE CONSENSUALE E PER INADEMPIMENTO

Fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno, il contratto si intende risolto qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:

1. quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
2. per mancato inizio della gestione del servizio in parola entro i termini comunicati dal Servizio di Polizia Locale;
3. per rifiuto o revoca delle autorizzazioni o licenze necessarie per l'esercizio dell'attività;
4. per inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio e derivanti dalle condizioni di concessione, da norme di legge o regolamenti;
5. per mancanza o perdita dei requisiti minimi richiesti al Concessionario, di cui all'art. 354 del D.P.R. N.495/92, Art.80 Legge n.50/2016, ecc.;
6. per reiterati rifiuti o ritardi nell'adempimento dell'obbligazioni di cui al presente capitolato;
7. per omesso reintegro della cauzione versata a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali.
8. mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
9. inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali;

Nei casi sopra descritti di risoluzione, il concedente provvederà a dare debito preavviso al concessionario, diffidandolo dal permanere nel proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che, in caso contrario il contratto si intenderà risolto.

ART. 18 – PENALI

Il concessionario è tenuto ad eseguire i servizi con diligenza e puntualità. In caso di riscontrata irregolarità nell' esecuzione del servizio o di violazione o inadempimento delle disposizioni del presente capitolato la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari a € 200,00 per ogni inadempienza riscontrata.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza da inviare mediante raccomandata A.R. o mediante PEC entro 30 giorni dalla presa d'atto dell'inadempimento da parte della Stazione Appaltante.

Il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Trascorso invano tale termine o qualora le controdeduzioni siano ritenute inidonee a giustificare l'inadempienza contestata, la Stazione Appaltante procederà entro i successivi 20 giorni all'applicazione della penale.

La penale verrà versata direttamente dal concessionario o prelevata mediante incameramento, nei limiti del dovuto, della garanzia definitiva con obbligo di immediato reintegro della stessa da parte dell'aggiudicatario.

In caso di inadempienza di particolare gravità o di reiterate e ingiustificate inadempienze la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 19 - RINUNCIA

Qualora ricorra giusta causa di recesso, il concessionario può recedere dal contratto prima del termine. Il concessionario si impegna a darne comunicazione al concedente, a mezzo PEC , almeno 90 (novanta) giorni prima del previsto termine di cessazione al fine di garantire al concedente di provvedere a nuova concessione a favore di terzi, prevedendosi altrimenti a danno del concessionario la perdita della cauzione.

ART. 20 REVOCA

La concessione potrà essere revocata, prima della scadenza del biennio di cui all'art. 2 del presente capitolato, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata, almeno 90 (novanta) giorni prima senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo

ART. 21 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente pattuito in tema di concessione della gestione del servizio, si richiama la normativa vigente. Restano salve le disposizioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

ART. 22 - SPESE

Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti il presente atto sono e saranno a totale carico del concessionario.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Arezzo e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. della Toscana, rimanendo espressamente esclusa la clausola compromissoria ex art. 209 del Codice.

ART. 24 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92 comma 4 del D.Lgs.159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei

servizi eseguiti e del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Allegato 1

ALLEGATA SCHEDA DESCRITTIVA DELLO STATO DEL VEICOLO
(art. 9 del presente capitolato)

Elementi della scheda tecnico-descrittiva che comprovano l'effettivo stato del veicolo al momento della consegna/presa in custodia:

- targa;
- tipo veicolo;
- data entrata deposito;
- motivo del deposito;
- numero verbale;
- carrozzeria anteriore;
- carrozzeria posteriore;
- carrozzeria superiore;
- carrozzeria laterale destra;
- carrozzeria laterale sinistra;
- motore;
- pneumatici;
- ruota di scorta;
- faro anteriore destro;
- faro anteriore sinistro;
- faro posteriore destro;
- faro posteriore sinistro;
- batteria;
- selleria;
- libretto di circolazione;
- n. 5 immagini fotografiche del veicolo in formato digitale.